



COMUNE DI LASCARI
Provincia di Palermo

Statuto Consulta Giovanile

Approvato con delibera consiliare n° 68 del 29/11/2010

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 16.12.10 al 30.12.10

Ripubblicato dal / al /

E' divenuto esecutivo il 25.12.10



STATUTO CONSULTA GIOVANILE

INDICE

- Articolo 1 - Consulta Giovanile - Istituzione
- Articolo 2 - Obiettivi fondamentali
- Articolo 3 - Organi sociali
- Articolo 4 - Assemblea dei Soci
- Articolo 5 - Comitato Direttivo
- Articolo 6 - Presidente, Vice-Presidente, Segretario
- Articolo 7 - Comunicazione, variazione del regolamento
- Articolo 8 - Sede
- Articolo 9 - Rapporti con l'Ente Comune
- Articolo 10 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1

CONSULTA GIOVANILE - ISTITUZIONE

1. La Consulta Giovanile è istituita in osservanza alla "Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita Comunale e regionale" (Delibera del Consiglio d'Europa del 07/11/1990). Ne fanno parte tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni.

Articolo 2

OBIETTIVI FONDAMENTALI

La Consulta Giovanile può:

1. Esprimere pareri sulle iniziative dell'Amministrazione comunale di Lascari su specifici aspetti dell'attività amministrativa inerenti le politiche giovanili;
2. Proporre argomenti sulle tematiche giovanili al Presidente del Consiglio, che valuta l'ammissibilità, e sentita la conferenza dei capi gruppo, può inserirli quali argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale;
3. Esprimere parere in merito a progetti per i giovani predisposti dal Comune;
4. Organizzare, con l'ausilio del Comune, iniziative e attività culturali, sportive, turistiche, ecologistiche, sociali e ricreative, al fine di aumentare la partecipazione alla vita sociale da parte dei giovani;
5. Favorire tutte le iniziative tendenti a sviluppare la coscienza civica dei giovani al fine di garantire l'effettiva partecipazione degli stessi alla vita politica ed amministrativa della città;
6. Interagire con le associazioni, istituzioni, e le forze sociali (scuola, università, mondo del lavoro);
7. Intrattenere, attraverso i rapporti di gemellaggio organizzati dal Comune di Lascari o dalla stessa Consulta, valide relazioni culturali e sociali con altre organizzazioni giovanili dei Paesi esteri, comunitari ed extracomunitari, al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo tra i popoli.

Articolo 3

ORGANI SOCIALI

1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Comitato Direttivo, il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario.



Articolo 4 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della consulta giovanile, ed è composta da tutti i soci.

L'Amministrazione dà avviso a tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni, tramite apposito modulo di iscrizione, per entrare a far parte dell'Assemblea della Consulta.

La riunione di insediamento è convocata dal Sindaco o da un suo delegato per l'elezione del Comitato Direttivo.

L'elezione avverrà a scrutinio segreto ed ogni componente presente all'Assemblea avrà diritto di voto esprimendo una sola preferenza.

Le successive assemblee vengono introdotte e coordinate dal Presidente della Consulta o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente

L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante un avviso che deve indicare l'Ordine del giorno e deve essere affisso presso l'ufficio che cura il Servizio Politiche Giovanili, la sede della Consulta Giovanile e l'Albo Pretorio.

L'affissione deve avvenire almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente tutte le volte che lo ritiene opportuno ed almeno una volta l'anno entro il 31 dicembre per determinare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale successivo, che coincide con l'anno solare.

Quando l'Assemblea non viene convocata, vi provvede il Sindaco.

Può essere convocata su richiesta motivata di almeno 1/10 dei Soci; in tal caso l'Assemblea dovrà avere luogo entro 10 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea presenta proposte ed istanze al Comitato Direttivo e al Presidente.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un decimo dei Soci; la seconda convocazione può avere luogo un'ora dopo la prima.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto della maggioranza dei votanti, in ogni caso tutte le proposte emerse dall'assemblea saranno comunicate all'amministrazione comunale.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta 1/10 dei presenti. Alle votazioni partecipano tutti Soci.

Ai fini della determinazione della maggioranza rispetto ai votanti non si computano gli astenuti.

Il compimento del trentaseiesimo anno di età comporta la decadenza dall'assemblea e dalle cariche istituzionali.

Le iscrizioni dei giovani all'assemblea sono sempre aperte.

Articolo 5 COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è l'organo preposto all'attività della Consulta nell'ambito degli indirizzi voluti dall'Assemblea ed è responsabile della loro pratica attuazione. Il suo mandato ha la durata di anni 2.

Il Comitato Direttivo è composto dai sette componenti più votati eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto. Il primo degli eletti, è nominato Presidente della Consulta, il secondo è nominato vice presidente della Consulta ed il terzo degli eletti è nominato segretario. In caso di parità, è il più anziano di età. Gli altri componenti del Consiglio Direttivo, coordineranno i settori tematici dell'attività della consulta individuati dall'assemblea.



Dei sette componenti almeno tre devono essere donne.

Non possono far parte del Comitato Direttivo i consiglieri comunali ed i componenti della Giunta Municipale, ma su richiesta del Presidente possono parteciparvi senza diritto di voto.

Sono compiti del Comitato Direttivo:

1. Formulare proposte per l'assemblea;
2. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. In base ai criteri generali fissati dall'assemblea, individuare i settori tematici dell'attività della Consulta e le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi Istituzionali di cui agli art. 1 e 2 ed affidarne la traduzione operativa al Presidente;
4. Inviare comunicazioni al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Giunta;
5. Suggestire all'Amministrazione Comunale le iniziative e le attività necessarie per i giovani;
6. Favorire e promuovere incontri formativi e di sensibilizzazione rivolti ai giovani;
7. Individuare fenomeni di emarginazione e disagio sociale, intervenendo su di essi anche attraverso la collaborazione con organismi pubblici e del privato sociale;
8. Cercare di coinvolgere nell'attività della Consulta le associazioni locali ed altri organismi giovanili, nel rispetto delle specificità.

La mancata ingiustificata partecipazione a tre sedute consecutive del Comitato Direttivo comporta la decadenza dalla carica. Il ricorrere della causa di decadenza è fatto rilevare dal presidente del comitato direttivo o, in caso di decadenza del Presidente stesso, dal vice presidente.

Il componente che perde la carica viene surrogato dal primo dei non eletti, in caso di parità di voti, la surroga avviene con il più anziano di età.

Lo stesso metodo di integrazione si usa in caso di dimissioni. Il compimento del trentaseiesimo anno di età comporta la decadenza del mandato;

Articolo 6

PRESIDENTE- VICE PRESIDENTE - SEGRETARIO

Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca il Comitato Direttivo ed almeno una volta l'anno l'Assemblea, le presiede coordinandone le attività e mantenendo le relazioni con le istituzioni.

Sottoscrive insieme al Segretario i verbali dell'Assemblea e del Comitato Direttivo e provvede ad inviarne copia all'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale ed al Sindaco, assume la rappresentanza formale della Consulta giovanile, in particolare nelle sedute del Consiglio Comunale in quelle della Giunta ove invitato.

In caso di assenza viene sostituito dal Vice-Presidente.

Presidente e Vice-Presidente devono aver compiuto il diciottesimo anno di età ed hanno diritto di voto.

Il Presidente non può essere eletto più di due volte consecutive.

Il Segretario partecipa ai lavori dell'ufficio di Presidenza ed a quelli del Comitato Direttivo con diritto di voto, provvede alle operazioni di convocazione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, redige i verbali e li conserva".



Articolo 7

COMUNICAZIONE- VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO

La Consulta Giovanile potrà comunicare attraverso gli strumenti utilizzati dall'Amministrazione Comunale:

1. e-mail;
2. il sito del Comune;
3. l'albo Pretorio del Comune;
4. l'affissione.

Il Comune mette a disposizione della Consulta tutto il materiale necessario a garantire il massimo della partecipazione della Consulta stessa all'azione Amministrativa.

L'ufficio di Presidenza si avvarrà per l'espletamento delle proprie funzioni dell'ufficio servizi Sociali del Comune.

Articolo 8

SEDE

La sede della Consulta giovanile è assicurata presso strutture pubbliche individuate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 9

RAPPORTI CON L'ENTE COMUNE

1. Il Comune di Lascari promuove, cura l'esecuzione delle iniziative della Consulta Giovanile, stipula intese o accordi con Enti pubblici o privati a favore dei Soci della Consulta e mette a loro disposizione equipe di specialisti in materie di interesse giovanile.
2. Il Comitato della Consulta Giovanile può richiedere al Sindaco o suo delegato di assicurare la partecipazione di funzionari del Comune di Lascari, ove sia ritenuta necessaria la consulenza di quest'ultimi in ordine a determinate decisioni da assumere.
3. L'ordine del Giorno delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo viene sempre inviato al Sindaco, ed al Presidente del Consiglio Comunale.
4. L'Ordine del Giorno delle riunioni del Consiglio Comunale viene inviato al Presidente della Consulta.

Articolo 10

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale dopo l'adozione della deliberazione d'istituzione della Consulta Giovanile, provvedere a renderne pubblica l'avvenuta istituzione, in modo da favorire la trasmissione delle istanze d'iscrizione, da parte degli interessati entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data dell'avviso, formando così il primo elenco degli aventi diritto a voto alla prima elezione.

Dopo tale periodo il Sindaco o suo delegato avrà cura di convocare, entro 15 giorni, la prima seduta dell'Assemblea della Consulta Giovanile.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia allo Statuto Comunale ed al vigente ordinamento degli enti locali.